

Bruxelles, 23 settembre 2025  
(OR. en)

13123/25

COH 175  
SOC 620  
ENER 453  
ENV 875  
SAN 568  
CADREFIN 224  
DELECT 138

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 6376 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 22.9.2025 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6376 final.

---

All.: C(2025) 6376 final



Bruxelles, 22.9.2025  
C(2025) 6376 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 22.9.2025**

**che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 1° aprile 2025 la Commissione ha presentato due proposte legislative<sup>1</sup> che offrono agli Stati membri l'opportunità di migliorare l'allineamento delle loro priorità di investimento nell'ambito dell'attuale quadro della politica di coesione. Le proposte riguardano i regolamenti (UE) 2021/1058 ("regolamento FESR/Fondo di coesione") e (UE) 2021/1056 ("regolamento JTF"), nonché il regolamento (UE) 2021/1057 ("regolamento FSE+"). Le proposte incentivano il sostegno alle priorità emergenti dell'UE volte a rafforzare la competitività, l'autonomia strategica, la resilienza e la preparazione, promuovendo nel contempo la coesione territoriale e sociale.

Le proposte sono state adottate dai colegislatori e sono entrate in vigore il [20 settembre 2025].

Esse modificano gli obiettivi specifici esistenti e ne introducono di nuovi nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come specificato di seguito:

nell'ambito dell'obiettivo strategico 1, un nuovo obiettivo specifico:

"rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa dando la priorità a capacità a duplice uso";

nell'ambito dell'obiettivo strategico 2, un obiettivo specifico modificato:

"promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica";

e due nuovi obiettivi specifici:

"promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili";

"promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica";

nell'ambito dell'obiettivo strategico 3, un nuovo obiettivo specifico:

"sviluppare infrastrutture di difesa resilienti, dando la priorità a quelle a duplice uso, anche per promuovere la mobilità militare nell'Unione, e rafforzare la preparazione nel settore civile";

nell'ambito dell'obiettivo strategico 4, un nuovo obiettivo specifico:

"promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili";

nell'ambito dell'obiettivo strategico 5, due nuovi obiettivi specifici:

"promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori";

"garantire la preparazione nel settore civile in ogni tipo di territorio".

---

<sup>1</sup> COM(2025) 123 final e COM(2025) 164 final – 1° aprile 2025.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, i programmi devono stabilire, per ciascun obiettivo specifico, una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento, conformemente all'allegato I di tale regolamento.

Il presente atto delegato è necessario per garantire l'allineamento e la coerenza tra il regolamento (UE) 2021/1060 ("regolamento recante disposizioni comuni") e i regolamenti specifici per fondo (regolamenti FESR/Fondo di coesione, FSE+ e JTF). L'obiettivo è garantire che i nuovi e modificati obiettivi specifici introdotti a norma del regolamento (UE) 2025/xxx [regolamento sul riesame intermedio] possano essere attuati aggiungendo i corrispondenti settori di intervento nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060. Ciò consentirà di utilizzarli nell'attuazione e nella rendicontazione dei programmi.

Nell'elenco di cui all'allegato I ("Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 22, paragrafo 5"), tabella 1 ("Dimensioni e codici delle tipologie di intervento"), del regolamento (UE) 2021/1060 figurano attualmente 193 settori di intervento raggruppati per obiettivo strategico. Qualsiasi settore di intervento può essere utilizzato nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico. I 193 settori di intervento esistenti rimangono applicabili e possono essere utilizzati, se del caso, nell'ambito di uno qualsiasi dei nuovi e modificati obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) 2025/xxx [regolamento sul riesame intermedio].

Il presente atto delegato modifica l'allegato I ("Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 22, paragrafo 5") del regolamento (UE) 2021/1060 e integra l'elenco esistente delle tipologie di intervento di cui a tale allegato, tabella 1 ("Dimensioni e codici delle tipologie di intervento"), con un numero limitato di ulteriori dimensioni e codici collegati ai nuovi obiettivi specifici in materia di difesa, infrastrutture critiche e interconnettori dell'energia. Tutte le modifiche proposte sono direttamente collegate alle modifiche degli obiettivi specifici. Le modifiche restano coerenti con l'attuale approccio ai settori di intervento, garantendo che i settori introdotti rimangano proporzionati ai fini dell'attuazione e della rendicontazione ed evitino un'eccessiva granularità. In particolare i coefficienti proposti per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici e il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente riflettono quelli associati ai comparabili settori di intervento esistenti.

Per consentire un monitoraggio più mirato degli investimenti connessi ai nuovi obiettivi specifici in materia di difesa nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 e dell'obiettivo strategico 3, il presente atto delegato introduce due ulteriori settori di intervento per gli investimenti produttivi specificamente connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso nelle grandi imprese e nelle piccole e medie imprese (comprese le microimprese). Ciò garantisce un approccio coerente con altri settori di intervento pertinenti per il sostegno alle imprese, caratterizzati da una ripartizione analoga. L'atto delegato aggiunge inoltre all'elenco esistente un nuovo settore di intervento riguardante le infrastrutture di difesa e il potenziamento delle infrastrutture a duplice uso, compresa la mobilità militare.

In relazione al nuovo obiettivo specifico in materia di interconnettori dell'energia e infrastrutture energetiche critiche nell'ambito dell'obiettivo strategico 2, l'atto delegato introduce un settore di intervento riguardante gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, che dovrebbe fornire una panoramica più concisa e granulare del volume degli investimenti connessi a questa particolare priorità emergente dell'UE. Il nuovo settore di intervento riguardante la

protezione delle infrastrutture critiche è aggiunto per consentire un migliore orientamento e monitoraggio degli investimenti in qualsiasi tipo di infrastruttura critica (energia, acqua, trasporti, ecc.) possibili nell'ambito dei diversi obiettivi strategici.

Nei 193 settori di intervento esistenti è possibile includere gli investimenti previsti nell'ambito dei nuovi obiettivi specifici relativi ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili e alla preparazione nel settore civile, nonché dell'obiettivo specifico modificato in materia di accesso sicuro all'acqua, sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e resilienza idrica. In particolare gli investimenti in alloggi sostenibili e a prezzi accessibili possono essere connessi a settori di intervento riguardanti il rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica (codici del settore di intervento ("SI") 041 e 042), la costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (codice SI 043) e le infrastrutture abitative (codici SI 125 e 126). Gli investimenti che aumentano la preparazione nel settore civile possono essere connessi ai settori di intervento riguardanti la prevenzione e la gestione dei rischi connessi al clima (codici SI 058, 059 e 060), la prevenzione e la gestione dei rischi naturali non connessi al clima e dei rischi collegati alle attività umane (codice SI 061), nonché i dispositivi e le forniture essenziali necessari per far fronte a situazioni di emergenza (codice SI 132) e la riqualificazione materiale e la sicurezza degli spazi pubblici (codice SI 168). Per quanto concerne l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica, i settori di intervento esistenti riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano (codici SI 062 e 063), la gestione delle risorse idriche e la loro conservazione (codice SI 064), la raccolta e il trattamento delle acque reflue (codici SI 065 e 066) e la prevenzione e la gestione dei rischi climatici connessi all'acqua (codici SI 058 e 060) restano in gran parte pertinenti. Di conseguenza non sono ritenuti necessari nuovi o ulteriori settori di intervento.

È inoltre aggiunto il settore di intervento esistente (codice SI 145 bis) riguardante il sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione collegato alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)<sup>2</sup>. Tale settore di intervento comprenderà le tecnologie di difesa unitamente alle tecnologie digitali e deep tech e alle biotecnologie. Per garantire un approccio coerente alla programmazione e al monitoraggio del sostegno alla STEP, il presente atto delegato modifica di conseguenza anche l'allegato I, tabella 6 ("Codici relativi alle tematiche secondarie FSE+"), codice 11, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il presente atto delegato e le necessarie modifiche dell'allegato I devono essere adottati senza indugio per garantire che gli Stati membri possano trasmettere alla Commissione informazioni coerenti sull'uso programmato dei fondi della politica di coesione, nonché informazioni sulla dotazione e sulla spesa complessive riguardanti tali fondi per tipologia di intervento e sul numero di operazioni nel corso del periodo di applicazione di un programma, in linea con l'obbligo giuridico di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. Si potrà in tal modo consentire alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi.

---

<sup>2</sup> In linea con la modifica proposta della STEP, COM (2025) 188 final.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Sono state svolte consultazioni conformemente al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sugli atti delegati<sup>3</sup>.

Tutte le parti dell'atto sono state sottoposte alla consultazione di esperti degli Stati membri. Una prima versione dell'atto delegato è stata presentata agli esperti di tutti gli Stati membri e con essi discussa il 2 settembre 2025. Il Parlamento europeo è stato debitamente informato delle consultazioni.

La consultazione ha consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di effettuare uno scambio di opinioni sul progetto di atto delegato. Gli Stati membri sono stati invitati a presentare osservazioni per iscritto e hanno ricevuto risposte relative ai punti sollevati nella discussione sul progetto di atto delegato.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

In forza dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2021/1060 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di detto regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII e XXVI, al fine di adeguarli ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione.

Conformemente a tale disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare il presente atto delegato che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto riguarda la nomenclatura (dimensioni e codici) della tipologia di settori di intervento da utilizzare al fine di categorizzare le risorse finanziarie/il sostegno pianificati e attuati nell'ambito dei fondi della politica di coesione (FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF).

---

<sup>3</sup> Allegato dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, [https://eur-lex.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj)).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.9.2025

**che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 113,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento (UE) 2021/1060, ciascun programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta (JTF) deve stabilire le tipologie di intervento per ciascun obiettivo specifico incluso nel programma. Lo scopo è consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni coerenti sull'uso programmato, sulla dotazione e sulla spesa complessive riguardanti tali fondi per tipologia di intervento e sul numero di operazioni nel corso del periodo di programmazione. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi.
- (2) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l'allegato I di tale regolamento stabilisce la nomenclatura delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF.
- (3) Il regolamento (UE) 2025/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sul riesame intermedio] che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio<sup>5</sup> ha introdotto obiettivi specifici supplementari per il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.
- (4) I nuovi obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) 2025/xxx [regolamento sul riesame intermedio] riguardano gli investimenti volti a rafforzare la competitività, l'autonomia strategica, la coesione sociale e territoriale, la resilienza e la preparazione dell'UE. Segnatamente, i nuovi obiettivi specifici prevedono la possibilità di sostenere investimenti volti a promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa dell'UE per affrontare le sfide geopolitiche, nonché investimenti in interconnettori

<sup>4</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj>.

<sup>5</sup> GU L [riferimenti del regolamento sul riesame intermedio disponibili al momento della pubblicazione].

dell'energia e nella protezione delle infrastrutture energetiche critiche, al fine di aumentare la resilienza e la preparazione dell'UE a eventuali eventi avversi, siano essi climatici o non connessi al clima.

- (5) Data l'aggiunta dei nuovi obiettivi specifici e per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni coerenti sull'uso programmato dei fondi nell'ambito di tali nuovi obiettivi specifici, occorre integrare l'elenco esistente delle tipologie di intervento con un numero limitato di ulteriori settori di intervento pertinenti.
- (6) È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono aggiunti i settori di intervento seguenti:

"Altri codici relativi a misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio			
194	Investimenti produttivi nelle grandi imprese connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso	0 %	0 %
195	Investimenti produttivi nelle PMI connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso	0 %	0 %
196	Interconnettori dell'energia e relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno	100 %	40 %
197	Protezione delle infrastrutture critiche	0 %	40 %
198	Infrastrutture di difesa e costruzione e potenziamento delle infrastrutture per il duplice uso, compresa la mobilità militare	0 %	0 %".

2. Nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il settore di intervento 145 bis è sostituito dal seguente:

"145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle	0 %	0 %".
----------	---	-----	-------

	biotecnologie e delle tecnologie di difesa		
--	--	--	--

3. Nell'allegato I, tabella 6, del regolamento (UE) 2021/1060, la riga 11 è sostituita dalla seguente:

"11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e tecnologie di difesa	0 %	0 %".
-----	--	-----	-------

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.9.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
 Ursula VON DER LEYEN